

PROVINCIA
DI PIACENZA



PTCP

PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE

2007

VARIANTE SPECIFICA AL PTCP

ai sensi dell'art. 27-bis

e degli artt. 22 e 40-*quinquies* della L.R. n. 20/2000

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROVINCIA
DI PIACENZA



PTCP

PIANO TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE

2007

ADOTTATA
*con atto C.P. n. 71
del 20 dicembre 2013*

Prof. Massimo Trespidi
Presidente Provincia di Piacenza

Avv. Patrizia Barbieri
**Assessore alla Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio, Urbanistica,
Politiche per la Montagna, Governo dell'attività estrattiva,
Politiche ambientali e governo degli interventi in materia energetica**

Dott. Vittorio Silva
**Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Pianificazione e Programmazione Territoriale,
Ambiente e Urbanistica**

Gruppo di Progetto

Geol. Davide Marenghi	<i>Coordinamento e Responsabile Progetto</i>
Ing. Gianni Gazzola	<i>Sistema Informativo territoriale ed elaborazioni cartografiche</i>
Dott. Cesarina Raschiani	<i>Atti giuridico – amministrativi e iter procedurale</i>
Geol. Giovanna Baiguera	<i>Elaborazione tecnica e approfondimenti idraulici</i>
Arch. Elena Fantini	<i>Elaborazione tecnica e approfondimenti paesaggistici</i>
Arch. Simona Devoti	<i>VALSAT</i>
Dott. Fausta Casadei	<i>Studio d'Incidenza</i>
Annie Forlini	<i>Attività amministrativa</i>
Dott. Elena Visai	<i>Attività amministrativa</i>

INDICE

Premessa.....	2
1 Obiettivi e oggetto della Variante specifica al PTCP.....	3
2 Iter procedurale.....	4
3 Consultazione preliminare all'adozione.....	9
3.1. Contributi valutativi della Regione Emilia-Romagna.....	9
3.2. Contributi valutativi del "Tavolo PAI".....	10
3.3. Altri contributi.....	13
4 Contenuti della Variante specifica.....	13
4.1. Varianti cartografiche alle delimitazioni delle fasce fluviali.....	13
4.1.1 Inquadramento generale e riferimenti normativi.....	16
4.1.2 Metodologia di analisi.....	22
4.2. Varianti normative alla disciplina delle fasce fluviali.....	29
4.3. Errori materiali.....	31
5 Considerazioni in merito alla VALSAT.....	41
6 Considerazioni in merito a Rete Natura 2000 e Parco Regionale Fluviale del Trebbia....	43
7 Tabella di sintesi delle varianti.....	44
8 Elenco elaborati di Variante specifica.....	46

Premessa

La Provincia di Piacenza ha inteso attivare un procedimento di Variante specifica al PTCP vigente, ai sensi dell'articolo 27-bis della L.R. n. 20/2000, relativamente al sistema di tutela territoriale, paesistica e geoambientale.

La Variante specifica nasce dall'esigenza di apportare alcune variazioni cartografiche al sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali, a fronte di specifici aggiornamenti conoscitivi resi disponibili in tempi recenti. Tali aggiornamenti scaturiscono da osservazioni presentate alla precedente Variante al PTCP adottata con atto C.P. n. 17 del 16/02/2009, ed allora già valutate tecnicamente, ma non approvate (atto C.P. n. 69 del 02/07/2010). Come da indicazioni regionali conclusive¹, si era infatti ritenuto che la rilevanza paesaggistica del tema e la necessità di dare pubblica evidenza alle modifiche ad esso inerenti richiedessero la riadozione del Piano o un rinvio ad un procedimento successivo.

Con l'occasione, si propongono inoltre alcuni limitati interventi modificativi sul testo normativo, finalizzati a risolvere incertezze interpretative o errori materiali e ispirati complessivamente ad un migliore adeguamento alle previsioni legislative e pianificatorie vigenti.

In proposito si richiamano i contenuti della Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015 allegata al Bilancio di previsione 2013 approvato con atto C.P. n. 27 del 28/06/2013, in cui, al Programma 6, nell'ambito definito "Programmazione e sviluppo economico del territorio", a conferma dell'obiettivo già definito nel Bilancio dell'esercizio precedente è indicato che *"... Si proseguirà nel procedimento di approvazione della variante al Piano in materia di fasce fluviali (per recepire le modifiche già decise in fase di controdeduzione alle osservazioni e poi stralciate per evitare la ripubblicazione dello strumento) nonché per migliorare l'efficacia di alcune previsioni..."*.

La Provincia ha approvato il documento preliminare di proposta di Variante al PTCP con delibera G.P. n. 203 del 17/10/2012, dando avviso dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 66167 del 18/10/2012.

¹ Secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 11 della L.R. n. 20/2000, a seguito dell'Accordo di Pianificazione il Piano provinciale può essere approvato prescindendo dall'Intesa. E' tuttavia previsto, per prassi consolidata, che la Regione possa fornire un riscontro alle ipotesi di controdeduzione della Provincia, a garanzia del buon esito delle determinazioni provinciali in ordine alla compatibilità e coerenza del PTCP con le disposizioni sovraordinate. Per la precedente Variante al PTCP, questo momento interlocutorio è rappresentato dalla Relazione del 3/06/2010, prot. regionale n. 146433 del 2010, acquisita agli atti il 9/06/2010, prot. provinciale n. 44719.

Dalla fase di consultazione preliminare degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, prevista dalla procedura abbreviata di cui al citato art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, sono emerse diverse indicazioni di cui si è tenuto conto per la rimodulazione delle scelte da sottoporre alla procedura di Variante e per una più puntuale ridefinizione dell'iter da seguire per la sua approvazione.

Le varianti proposte sono illustrate nei capitoli successivi e riepilogate nel **capitolo 7**. Nel **capitolo 8** sono elencati gli elaborati che compongono la Variante specifica.

1 Obiettivi e oggetto della Variante specifica al PTCP

La Variante specifica al PTCP si pone l'obiettivo principale di migliorare la definizione del sistema di tutela delle fasce fluviali, nel rispetto dei principi e dei criteri assunti sin dal primo impianto del Piano provinciale, approvato con D.G.R. n. 1303 del 25/07/2000, in coerenza con il PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato nel 1993) e con il PAI - Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino del Po (approvato nel 2001, ma all'epoca già emanato in forma di Progetto di Piano).

Tali principi e criteri sono stati poi rafforzati, nell'ambito della Variante approvata nel 2010, grazie ad un importante percorso condiviso di analisi e confronto cartografico e normativo degli strumenti in gioco, che ha portato all'Intesa, sottoscritta il 12/04/2012 da AdBPo, Regione e Provincia, per far assumere al PTCP il valore e gli effetti di PAI.

La presente Variante specifica risponde agli obiettivi, ai principi e ai criteri sopra citati, attraverso alcune variazioni cartografiche alle fasce fluviali e un perfezionamento del testo normativo. A queste proposte si aggiungono alcune correzioni di errori materiali presenti nel testo normativo.

In particolare, le **variazioni cartografiche alle fasce fluviali** sono determinate da un aggiornamento dello stato delle conoscenze, per incremento del dettaglio di analisi e/o presa in carico di nuovi elementi di condizionamento delle dinamiche idrauliche e paesaggistiche, nel rispetto dell'intero impianto del sistema, anche in relazione al ruolo strategico assegnato dai piani alle aree di pertinenza. I contenuti di tali proposte sono trattati nel **paragrafo 4.1..** Alle varianti sono attribuiti due codici, uno finalizzato

all'identificazione nell'ambito del procedimento (sigla C01, C02, ecc.) e l'altro assegnato per l'archiviazione degli aggiornamenti alle fasce fluviali (sigla composta dal nome del bacino, seguito dal nome del corso d'acqua, con un numero progressivo). La numerazione degli identificativi appare talora discontinua, a motivo della scelta di mantenere, per l'adozione, la medesima numerazione utilizzata nella proposta originaria di Variante, come rappresentata nel documento preliminare approvato con delibera G.P. n. 203 del 17/10/2012 e desumibile dall'**Allegato 3** alla presente Relazione, dove sono evidenziati gli esiti delle consultazioni preventive all'adozione e le scelte in merito al ritiro di alcune delle proposte iniziali.

Il **perfezionamento del testo normativo** del PTCP riguarda alcune disposizioni del PAI relative alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali e si propone di risolvere alcune incertezze interpretative circa gli effetti dell'Intesa. I contenuti di tale proposta sono trattati nel **paragrafo 4.2.** La variante è identificata con la sigla N01.

Le **correzioni di errori materiali** presenti nelle Norme sono trattate nel **paragrafo 4.3.** Queste varianti sono identificate con la sigla E01, E02, ecc..

2 Iter procedurale

La Variante al PTCP in oggetto segue l'iter procedurale disciplinato dall'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000. Si caratterizza infatti come Variante "specificata" o "tematica" in quanto propone un aggiornamento cartografico del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del Piano, relativamente al sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali, e il perfezionamento del testo normativo del Piano riguardante alcune disposizioni del PAI in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali, comprendendo la correzione di alcuni errori materiali presenti nel testo normativo.

In particolare, le variazioni alle fasce di tutela fluviale sono ricomprese tra i casi previsti all'art. 27-bis, comma 1, lett. e) della L.R. n. 20/2000, in quanto consistenti in *"modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo"*, mentre le modifiche al testo normativo risultano rientrare nei casi previsti alle lettere a) e b) del medesimo comma, in quanto motivate da un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o da un

migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

Dal momento che le fasce fluviali A e B del PTCP corrispondono alle zone di tutela disciplinate dagli articoli 18 e 17 del PTPR, le variazioni di tale sistema intervengono sulle tutele paesaggistiche del Piano regionale, richiedendo un contestuale inquadramento della Variante nell'ambito del procedimento di cui all'art. 40-quinquies della L.R. n. 20/2000.

La Variante richiede inoltre una verifica dell'Intesa sottoscritta il 12/04/2012 da AdBPo, Regione e Provincia per fare assumere al PTCP il valore e gli effetti del PAI, secondo lo specifico percorso di collaborazione previsto per le variazioni inerenti e significative in relazione ai contenuti, alle finalità e agli effetti dell'Intesa stessa. L'art. 8 "Durata e modificazioni dell'Intesa" del dispositivo recita infatti:

- *«I progetti di Variante al PTCP promossi dall'amministrazione provinciale comportanti modifiche agli elaborati di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 devono essere previamente concordati dalla Provincia con la Regione e l'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini dell'aggiornamento della presente Intesa, qualora le variazioni siano inerenti e significative in relazione ai contenuti, alle finalità e agli effetti della presente Intesa. Le Varianti al PTCP approvate in assenza dell'Intesa conservano esclusivamente il valore e gli effetti di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998.» (comma 2);*
- *«In merito alla ricorrenza delle circostanze indicate al precedente comma quali condizioni per l'interessamento dell'Intesa si esprime il Gruppo di Lavoro di cui al precedente articolo 7, dando priorità alla documentazione del PTCP elencata in allegato tra gli elaborati "oggetto dell'Intesa" (rispetto a quella elencata in allegato tra gli elaborati "a supporto dell'Intesa") e con attenzione a quanto indicato nella specifica sezione dell'allegata Relazione tecnico-normativa.» (comma 3).*

Obiettivo della Variante è pertanto migliorare efficacia e applicabilità delle previsioni di Piano.

Si riporta in seguito una descrizione sintetica delle fasi procedurali e dei documenti/atti amministrativi previsti secondo il combinato disposto dagli articoli 27-bis e 40-quinquies della L.R. n. 20/2000.

CONTENUTI E PROCEDURA RELATIVI ALLA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP

(artt. 5, 22, 27, commi da 4 a 13, 27-bis e 40-quinquies della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche e integrazioni)

Fase procedurale	Descrizione	Elaborato / Atto amministrativo	Tempi
APPROVAZIONE PROPOSTA DI VARIANTE	Precedentemente alla consultazione degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio, la proposta di Variante è sottoposta alla valutazione della Giunta provinciale. Si ritiene questo passaggio opportuno anche se non specificamente disciplinato dalla normativa regionale.	Atto della Giunta provinciale Elaborati di Variante	Precedentemente alla consultazione degli Enti
CONSULTAZIONE ENTI <i>che svolgono compiti di governo del territorio</i>	In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli Enti che svolgono compiti di governo del territorio, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di Variante da adottare è inviata, su supporto informatico, ai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - Regione - Province contermini - Comuni - Comunità Montane - Enti di gestione delle aree naturali protette - Amministrazioni competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di assenso (art.14, comma 3) - altre Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni di pianificazione (art.14, comma 3) - Associazioni economiche e sociali (art.14, comma 4). I sopraelencati soggetti possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di Variante. La Provincia nell'adozione e approvazione della Variante prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente.	Atto della Giunta provinciale Elaborati di Variante su supporto informatico	60 gg
ADOZIONE DELLA VARIANTE	Al termine della fase di consultazione, la Giunta provinciale sottopone al Consiglio provinciale la proposta di adozione della Variante. Successivamente il Consiglio provinciale adotta la Variante.	Atto propositivo della Giunta provinciale Atto di adozione del Consiglio provinciale Elaborati di Variante Elaborati di Piano adottati con evidenziate le modifiche proposte con la variante, con effetti di variante cartografica al PTPR	Non definiti
DEPOSITO E MISURE CONOSCITIVE	Copia della Variante al PTCP adottata è trasmessa e depositata (per 30 gg) presso la Regione, le Province contermini, i Comuni, l'Autorità di bacino del Fiume Po, le Comunità montane (ove non estinte) e gli Enti di gestione delle aree naturali protette. Gli elaborati contenenti la proposta di variante	Atto di adozione del Consiglio provinciale che dovrà espressamente indicare che la Variante contiene anche proposta di	30 gg per la Variante al PTCP 60 gg per la proposta di variante cartografica al PTPR

Fase procedurale	Descrizione	Elaborato / Atto amministrativo	Tempi
	<p>cartografica al PTPR sono invece depositati per 60 giorni presso la Provincia, l'Assemblea legislativa regionale e le Province dell'Emilia-Romagna.</p> <p>L'avviso di avvenuta adozione e deposito della Variante, comprensiva della variante cartografica al PTPR, è pubblicato sul BURERT e sui siti web di Regione e Provincia. La Provincia può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. L'avviso ha validità anche ai fini della procedura di valutazione di sostenibilità della variante.</p>	<p>variante al PTPR</p> <p>Elaborati di Variante</p> <p>Elaborati di Piano adottati</p> <p>Avviso di avvenuta adozione della Variante con effetti di proposta di variante cartografica al PTPR</p>	
OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI CONOSCITIVI	<p>Entro la scadenza del termine di deposito della Variante al PTCP possono formulare osservazioni, proposte e contributi conoscitivi (artt. 22, 27, comma 6, 27-bis, comma 3, e 40-<i>quinquies</i> della L.R. n. 20/2000 nonché art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006) i seguenti soggetti, oltre che i singoli cittadini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enti ed organismi pubblici; - Associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi; - singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del Piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti. 	Osservazioni e contributi conoscitivi (artt. 22, 27, comma 6, 27-bis, comma 3, e 40- <i>quinquies</i> della L.R. n. 20/2000 nonché art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006)	Entro 60 gg dalla scadenza del termine per il deposito, tenendo conto che le disposizioni semplificatorie di cui all'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000 devono coordinarsi con le disposizioni di cui all'art. 40- <i>quinquies</i> della L.R. n. 20/2000 e di cui all'art. 14, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 in modo da assicurare il rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla normativa regionale relativa al procedimento del PTPR e da quella statale inerente il procedimento di valutazione ambientale dei piani.
CONSULTAZIONE AUTORITA' CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE	La Regione convoca i soggetti con competenze in materia ambientale, al fine di acquisire un parere sul documento di ValSAT.	Pareri Autorità con competenze in materia ambientale	Non definiti
RISERVE	<p>Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della Variante al PTCP, la Giunta regionale può sollevare riserve in merito alla conformità della Variante al PTR e agli altri strumenti della pianificazione regionale, mentre entro il medesimo termine l'Assemblea legislativa può sollevare riserve sulla proposta di variante cartografica al PTPR.</p> <p>Trascorsi tali termini la Variante, comprensiva della proposta di variante cartografica al PTPR, si considera valutata positivamente dalla Regione. Le riserve non formulate in questa fase non possono essere sollevate in sede di espressione dell'intesa.</p>	Atto di Giunta regionale di formulazione delle riserve	Entro il termine perentorio di 60 gg dal ricevimento della Variante

Fase procedurale	Descrizione	Elaborato / Atto amministrativo	Tempi
APPROVAZIONE PROPOSTA ATTO DI CONTRODEDUZIONE ALLE RISERVE E ALLE OSSERVAZIONI E TRASMISSIONE ALLA REGIONE AI FINI DI ACQUISIRE L'INTESA	<p>Considerato che, ai fini dell'approvazione della Variante, il Consiglio provinciale è tenuto a decidere sulle osservazioni, ad adeguarsi alle riserve regionali ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, previa acquisizione dell'Intesa Regionale, il "Settore Sviluppo economico, Pianificazione e Programmazione territoriale, Ambiente e Urbanistica" effettua l'esame istruttorio in merito alle valutazioni regionali e di altri soggetti, predisponendo una proposta motivata di controdeduzione.</p> <p>La Giunta provinciale sottopone al Consiglio provinciale la proposta di controdeduzione, sulla base della quale formulare la richiesta Intesa alla Regione.</p> <p>Successivamente, l'atto di controdeduzione del Consiglio provinciale e gli elaborati di Variante conseguentemente modificati vengono trasmessi alla Regione ai fini dell'acquisizione dell'Intesa.</p>	<p>Atto propositivo di Giunta provinciale</p> <p>Atto di Consiglio provinciale</p> <p>Elaborati di Variante</p> <p>Elaborati di Piano controdedotti</p> <p>Determina dirigenziale di approvazione della Valutazione di incidenza</p>	Non definiti
INTESA E PARERE MOTIVATO VAS	<p>La Giunta regionale si esprime in merito all'Intesa e al Parere motivato VAS, entro il termine perentorio di 45 gg dalla richiesta, mentre l'Intesa sugli effetti di variante cartografica al PTPR è espressa dall'Assemblea legislativa. L'intesa può essere subordinata all'inserimento nel Piano delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve regionali, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale. Trascorso inutilmente tale termine l'Intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformità del PTCP alla pianificazione regionale.</p>	<p>Atto di Giunta regionale di formulazione dell'Intesa e del Parere Motivato VAS. L'Assemblea regionale è invece tenuta a esprimere l'Intesa inerente la variante cartografica al PTPR.</p>	Entro il termine perentorio di 45 gg dalla richiesta, salvo diverso termine definito dalla Regione in merito all'Intesa, di competenza dell'Assemblea legislativa regionale, inerente la variante cartografica al PTPR
APPROVAZIONE DEL PIANO	<p>Sulla base dell'Intesa acquisita e del Parere motivato VAS, la Giunta provinciale sottopone al Consiglio provinciale la proposta di approvazione della Variante con effetti di variante al PTPR.</p> <p>Successivamente il Consiglio provinciale approva la Variante con effetti di variante al PTPR.</p>	<p>Atto propositivo di Giunta provinciale</p> <p>Atto di Consiglio provinciale di approvazione</p> <p>Elaborati di Variante</p> <p>Elaborati di Piano approvati</p>	Non definiti
TRASMISSIONE E DEPOSITO PER LA LIBERA CONSULTAZIONE	<p>La Variante approvata è depositata, per la libera consultazione, presso la sede della Provincia, della Regione, delle Province contermini, dei Comuni del territorio provinciale, delle Comunità montane (ove non estinte) e degli Enti di gestione delle aree naturali protette interessati, nonché, in relazione agli effetti di variante al PTPR, anche presso le sedi delle restanti Province della Regione.</p>	<p>Elaborati di Variante</p> <p>Elaborati di Piano approvati</p>	Non definiti

Fase procedurale	Descrizione	Elaborato / Atto amministrativo	Tempi
MISURE CONOSCITIVE DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE E DEPOSITO DELLE VARIANTI AL PTCP E AL PTPR	La Provincia richiede alla Regione la pubblicazione sul BURERT dell'avvenuta approvazione della Variante al PTCP con effetti di variante al PTPR e ne dà notizia attraverso il proprio sito web. Inoltre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, sono resi pubblici, attraverso i siti <i>web</i> , il parere motivato VAS, la Dichiarazione di sintesi e le eventuali misure in merito al monitoraggio.	Avviso dell'avvenuta approvazione della Variante	Non definiti
ENTRATA IN VIGORE	La Variante al PTCP, con effetti di variante cartografica al PTPR, entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.	/	/

3 Consultazione preliminare all'adozione

3.1. Contributi valutativi della Regione Emilia-Romagna

Nell'ambito delle procedure previste dall'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, la Provincia ha richiesto alla Regione di esprimersi in merito alla proposta di Variante approvata con delibera G.P. n. 203 del 17/10/2012 e trasmessa con nota n. 66167 del 18/10/2012.

La Regione, verificata la presenza di proposte relative ad ambiti tutelati dal PAI, ha ritenuto di sospendere (con nota prot. regionale n. 283473 del 3/12/2012, prot. prov. n. 76934 del 6/12/2012) le proprie valutazioni in attesa degli esiti di un confronto preventivo da svolgersi nell'ambito del "Tavolo PAI" previsto dall'Intesa stipulata il 12/04/2012.

Al termine di tale percorso di concertazione preventiva, preso atto del pronunciamento del "Tavolo PAI" (vedi **paragrafo 3.2.**), trasmesso agli uffici regionali con nota prot. provinciale n. 59316 del 16/09/2013, la Regione ha quindi provveduto a formulare la propria valutazione, con delibera G.R. n. 1327 del 23/09/2013, inviata alla Provincia con nota prot. regionale n. 252079 del 15/10/2013 (prot. provinciale n. 67733 del 29/10/2013).

Nella valutazione regionale si sono innanzitutto accertate le condizioni per cui la proposta provinciale, definita come Variante non sostanziale, possa rientrare nei casi previsti dall'art. 27-bis della L.R. 20/2000, segnatamente nelle fattispecie previste dalla lettera e) per quanto concerne le varianti alle fasce di tutela fluviale e alle

fattispecie di cui alle lettere a) e b) per gli interventi sul testo normativo che concorrono ad un migliore adeguamento alle disposizioni di legge o ad un migliore recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.

In merito alle variazioni delle fasce di tutela fluviale, la Regione ha inteso assumere generalmente gli esiti del confronto svolto in sede di tavolo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, con particolare riguardo alla sicurezza idraulica, fornendo invece specifiche valutazioni di carattere paesaggistico sulle singole varianti cartografiche. Considerato che alcune di queste riguardano fasce fluviali A e B del PTCP, corrispondenti alle zone di tutela disciplinate agli articoli 18 e 17 del PTPR, la Regione ha stabilito che il procedimento di Variante debba temperare anche i profili previsti dall'art. 40 quinquies della L.R. 20/2000. Le valutazioni puntuali sulle delimitazioni cartografiche, riportate nell'**Allegato 3** alla presente Relazione, si sostanziano in considerazioni in merito all'ammissibilità di ciascuna proposta rispetto alle prerogative di riconoscimento dei valori paesaggistici delle aree interessate.

Sulle modifiche normative la Regione si è pronunciata favorevolmente, invitando tuttavia la Provincia a rivedere la formulazione del nuovo comma f dell'art. 38 delle Norme per una sua migliore integrazione con le precedenti lettere dell'articolo, secondo la proposta evidenziata nell'**Allegato 3** alla presente Relazione.

Infine, la Regione ha precisato che le valutazioni espresse con il proprio atto non condizionano le eventuali riserve in merito ai contenuti della Variante al PTCP che la Provincia adotterà e che saranno espresse nella successiva fase del procedimento.

3.2. Contributi valutativi del "Tavolo PAI"

Come evidenziato nella proposta di Variante approvata con delibera G.P. n. 203 del 17/10/2012 e trasmessa con nota n. 66167 del 18/10/2012, tra gli oggetti elencati nel **capitolo 1**, descritti nel **capitolo 4** e riepilogati nel **capitolo 7**, la Provincia ha indicato come riconducibili ai contenuti dell'Intesa le varianti cartografiche alle fasce fluviali (C01, C02, ecc.), in base all'art. 2 del dispositivo, in particolare al comma 1, relativamente alle modifiche della Tav. B1.f del QC, e al comma 2, relativamente alle modifiche alle Tavv. A1, vR1 e vR2. Inoltre, in base all'art. 4, comma 3, del dispositivo, è stata ricondotta ai contenuti dell'Intesa anche la variante normativa relativa alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali (N01), riguardante l'art. 38,

compreso nel Capo 2° "Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti", sebbene si tratti in questo caso di dare maggiore evidenza nel Piano provinciale ad una disposizione rimasta sempre operativa e come tale potenzialmente riferibile anche al comma 5 dello stesso art. 4 del dispositivo, dunque non strettamente correlata ad una necessità di aggiornamento dell'Intesa. Sono state incluse tra gli oggetti da esaminare anche le restanti varianti, inquadrabili come correzioni di errori materiali (E01, E02, ecc.), non significative e in parte estranee rispetto ai contenuti oggetto di Intesa.

Sui contenuti di Variante si è dunque reso necessario acquisire, secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'art. 8 dell'Intesa, una valutazione tecnica da parte del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 7, comma 5, dell'Intesa stessa.

La Provincia aveva ritenuto che il Gruppo di Lavoro, essendo composto dai medesimi Enti coinvolti nella procedura prevista dall'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, potesse esprimersi nell'ambito del medesimo percorso, considerato peraltro che i contenuti tecnici erano stati in buona sostanza già rappresentati al Gruppo nelle sedute svolte nell'ambito della precedente Variante al PTCP, per le motivazioni esposte in premessa, e che i contenuti tecnici necessari all'esame dei singoli oggetti erano ampiamente illustrati nell'attuale proposta di Variante.

Sia la Regione che l'Autorità di Bacino hanno invece ritenuto di sospendere le proprie valutazioni (prot. RER n. 283473 del 3/12/2012 e prot. AdBPo n. 8324 del 11/12/2012, prot. prov. n. 76934 del 6/12/2012 e n. 78088 del 12/12/2012 rispettivamente) in attesa di un'espressione collegiale del Gruppo di Lavoro, da ritenersi preventiva (e in parte pregiudiziale) rispetto alle altre valutazioni.

Il Gruppo di lavoro si è quindi riunito il 27/02/2013 e il 14/05/2013.

Nella prima seduta sono stati illustrati i contenuti della proposta formulata con delibera G.P. n. 203 del 17/10/2012 ed è stata predisposta una tabella finalizzata alla sintesi delle valutazioni dei partecipanti sulle proposte illustrate, prevedendo, per ogni oggetto di variazione, l'indicazione della caratterizzazione tipologica, in termini di entità e di inerenza rispetto ai contenuti dell'Intesa, e la valutazione circa la possibile condivisione, secondo quanto previsto ai già citati commi 2 e 3 dell'art. 8 dell'Intesa.

Una delle caratterizzazioni della proposta ha riguardato la sua catalogazione in: correzione di errore, rettifica o modifica.

Per quanto riguarda le fasce fluviali, quale criterio di distinzione fra rettifica e modifica si sono assunte come:

- rettifiche: i cambi di zona fluviale interni alla medesima fascia fluviale e, sempre a parità di classificazione di fascia, gli spostamenti dei limiti della fascia, purché di modesta entità;
- modifiche: le ridefinizioni di maggiore entità e quelle che, pur di modesta entità, prevedono un cambio di classificazione di fascia fluviale.

Sulla base di questa prima discussione e dei successivi confronti svolti per le vie brevi, nella seconda seduta si sono concluse le determinazioni in merito alle singole proposte di variazione del PTCP, registrando l'esclusione di alcuni oggetti ritenuti non pertinenti ai contenuti dell'Intesa e, sui rimanenti oggetti, una sostanziale condivisione, in alcuni casi condizionata a specifiche prescrizioni, oppure una sospensione di giudizio, laddove è stato ritenuto, al momento, di confermare la configurazione emersa a seguito dell'Intesa già siglata. Le valutazioni puntuali sono riportate nell'**Allegato 3**.

Si è poi convenuto che tutti i casi di condivisione, comunque classificati, sono riconducibili a dati già disponibili al momento dell'approvazione del PTCP e possono quindi concorrere alla definizione di un quadro maggiormente dettagliato, nel rispetto di quanto concordato in sede di Intesa (con ciò rispondendo alle indicazioni di AdB trasmesse con nota prot. 1271 del 19/02/2013, prot. prov. n. 12019 del 19/02/2013).

Si è infine concluso che le valutazioni condivise in questa sede costituiscono una base di riferimento per la costruzione della Variante di prossima adozione e per i relativi contributi istruttori che gli Enti coinvolti nel tavolo renderanno nel corso del procedimento, fermo restando che il tavolo potrà essere nuovamente convocato, su iniziativa delle parti, nel rispetto dei tempi previsti dalla L.R. n. 20/2000. Tra le iniziative di riconvocazione, saranno ritenute prioritarie quelle derivanti dagli esiti delle mappature di pericolosità previste dall'art. 6 del D.Lgs. 49/2010, in attuazione della Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), ad oggi ancora in corso di definizione.

A tale procedimento verranno altresì ricondotte le modalità con cui procedere all'aggiornamento dell'Intesa.

La Provincia ha quindi trasmesso agli Enti interessati l'esito del suddetto percorso di concertazione con nota prot. provinciale n. 59316 del 16/09/2013.

3.3. Altri contributi

Nell'ambito delle procedure previste dall'art. 27-bis della L.R. n. 20/2000, sono pervenuti alla Provincia 5 contributi valutativi, di cui 2 fuori termine, sintetizzati nell'**Allegato 3**. Nessuno di questi fornisce spunti determinanti per un'eventuale rivalutazione delle proposte preliminari approvate con delibera G.P. n. 203/2012.

4 Contenuti della Variante specifica

4.1. Varianti cartografiche alle delimitazioni delle fasce fluviali

Le varianti alle fasce di tutela fluviale, rappresentate e descritte negli **Allegati 1 e 2** alla presente Relazione, riguardano i bacini idrografici² Boriacco – Carona, Tidone, Trebbia, Chiavenna e Arda e in particolare i seguenti corsi d'acqua:

- T. Tidone, F. Trebbia, T. Chiavenna, T. Riglio, T. Arda relativamente ai tratti fluviali di 1° livello (reticolo idrografico principale);
- Rio Boriacco, Rio Carona, F. Trebbia relativamente ai tratti fluviali di 2° livello (reticolo idrografico secondario);
- Canale del Mulino, tratto fluviale di 3° livello (reticolo idrografico minore).

E' in particolare il territorio provinciale di pianura ad essere interessato dalle varianti alle fasce fluviali proposte (Comuni di Castel San Giovanni, Gossolengo, S. Giorgio Piacentino, Cadeo, Cortemaggiore, Villanova e Alseno); solo due delle varianti riguardano la bassa collina (Comuni di Pianello Val Tidone e Gazzola) ed una il territorio montano (Comune di Cortebrugnatella).

Fra le varianti proposte, 7 derivano da osservazioni di Enti pubblici (C01, C02, C04, C07, C08, C10 e C14), 2 derivano invece da osservazioni di privati cittadini (C05 e C06) e 2 da entrambe le parti (C12 e C13)³.

Le varianti riguardano le delimitazioni delle fasce principali A, B e C, ad eccezione di una riclassificazione di zona interna ad una fascia C (per presa d'atto di un'opera di difesa) e di una riduzione del tratto di monte di una fascia di integrazione I (per assenza del corso d'acqua).

² Secondo l'articolazione indicata nell'elaborato All. B1.9 (R) "La revisione delle fasce fluviali" del QC del PTCP.

³ Si evidenzia che, di tutte le osservazioni al PTCP vigente, si sono prese in esame solo quelle supportate da elementi sufficienti a poter fornire o richiedere un aggiornamento delle delimitazioni. Sugli oggetti selezionati sono state quindi condotte specifiche analisi di dettaglio che hanno portato alla costruzione delle prime ipotesi di variazione, proposte con delibera G.P. n. 203 del 17/10/2012, non necessariamente coincidenti con le osservazioni iniziali.

Le varianti delineano, senza particolari predominanze, condizioni di maggiore o minore pericolosità idraulica e/o più o meno rilevante valenza paesaggistica o presenza di altri elementi classificativi rispetto a quanto rilevato in precedenza.

In particolare le varianti si articolano secondo le seguenti casistiche:

- ampliamento della zona di tutela: 1 variante (C07);
- riduzione della zona di tutela: 5 varianti (C02, C04, C06, C08 e C10);
- classificazione più restrittiva dell'area: 1 variante (C13);
- classificazione meno restrittiva dell'area: 3 varianti (C01, C05, C06 e C12);
- eliminazione di una fascia di integrazione dell'ambito fluviale: 1 variante (C14).

Le variazioni sono prevalentemente di modesta entità, in gran parte consistenti in rettifiche (tali quindi da non richiedere necessariamente una variazione dei piani sovraordinati, secondo il principio sancito dal PAI e dal PTPR, ripreso dal PTCP). Sulla base dei criteri concordati nell'ambito del Gruppo di lavoro per il coordinamento PTCP-PAI, le variazioni qualificabili come vere e proprie modifiche sono solo 3 (C06, C12 e C13), in quanto riconosciute significative per estensione e/o per cambio di classificazione di fascia fluviale. Di queste, l'unica consistente in termini di estensione propone, sulla base dell'accertamento di un errore materiale, di ripristinare le delimitazioni del primo impianto del PTCP, peraltro attestate su quelle del PAI e del PTPR (C12), mentre un'altra è finalizzata a riconoscere un livello di pericolosità maggiore di quanto riscontrato in precedenza (C13).

Un'ulteriore importante sottolineatura riguarda le tre differenti casistiche in cui ciascuna variazione può rientrare sulla base delle determinazioni stabilite con la già citata Intesa del 12/04/2012. Si possono infatti distinguere:

- variazioni riguardanti corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua non interessati dal PAI, dove quindi, in forza dell'Intesa, i contenuti cartografico-normativi del PTCP hanno assunto il valore e gli effetti del PAI (C02, C04, C07, C10 e C14);
- variazioni riguardanti corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua originariamente interessati dal PAI, dove però i contenuti cartografico-normativi del PTCP ne hanno assunto il valore e gli effetti, in forza dell'Intesa (C01, C05, C06 e C08);
- variazioni riguardanti corsi d'acqua o tratti di corsi d'acqua interessati dal PAI ma, in sede di Intesa, catalogati come "oggetto di ulteriori verifiche" (rif. Tab. 07bis della Relazione allegata all'Intesa), dove quindi i contenuti cartografico-

normativi del PAI sono ancora in essere, in sovrapposizione a quelli del PTCP (rif. art. 4 comma 8 del dispositivo dell'Intesa) (C12 e C13).

Ognuna delle suddette casistiche può produrre effetti diversi, sia con riferimento all'aggiornamento dell'Intesa (anche in relazione al costruendo Piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dalla direttiva 2007/60/CE, recepita nell'ordinamento italiano con D.Lgs. n. 49/2010), sia per quanto riguarda l'aggiornamento del PTPR, con diverse ricadute sulle attività di pianificazione e programmazione territoriale.

Riguardo al rapporto con il PTPR, si rileva che tutte le variazioni riguardano zone tutelate dal Piano regionale, tranne quella relativa alla riclassificazione di zona interna ad una fascia C (C01) e, in una certa misura, quella che interviene sulla fascia di integrazione I (C14), che tuttavia si ritiene di non escludere, in quanto attuativa dell'art. 34 delle Norme regionali (si ricorda che su detti tratti di integrazione la delimitazione delle fasce è demandata ai Comuni). Va comunque considerata la portata ridotta delle variazioni, la maggior parte delle quali, come si è già evidenziato, possono qualificarsi come rettifiche.

In merito all'Intesa, resta ferma la necessità di far assumere ai nuovi contenuti cartografici il valore e gli effetti di PAI (art. 8 dell'Intesa), comprendendo anche la variazioni annoverate tra le rettifiche. Fanno eccezione le variazioni ricadenti nei già citati tratti "oggetto di ulteriori verifiche" (C12 e C13), sui quali l'Intesa non risulta ancora perfezionata (permanendo quindi il "doppio regime" PAI e PTCP) e sui quali la valutazione del Gruppo di lavoro è rimasta sospesa. La riproposizione di tali oggetti nella Variante ha la finalità di poter comunque superare un errore materiale, per il ripristino degli assetti concordati di PTCP e PTPR (oltre che di PAI), e introdurre condizioni di salvaguardia su aree di riscontrata maggior pericolosità, pur senza richiederne il valore ed effetti di PAI, come previsto dall'art. 8, comma 2, dell'Intesa.

La tabella riepilogativa contenuta nel **capitolo 7** indica, nell'ultima colonna, i piani sovraordinati che si intendono interessati dalla proposta di variazione.

Nell'**Allegato 3** alla presente Relazione sono indicati i contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari (vedi **capitolo 3**) e le conseguenti proposte provinciali di Variante opportunamente motivate.

4.1.1 Inquadramento generale e riferimenti normativi

Come illustrato nella documentazione di supporto al PTCP vigente, a cui si rinvia per approfondimenti⁴, sul reticolo idrografico la pianificazione provinciale si propone di assumere un sistema di riferimento conoscitivo e normativo unico ed aggiornato, che orienti gli interventi antropici anche in funzione dei livelli di rischio idraulico, delle valenze naturalistico-ambientali e dei valori paesaggistici delle aree fluviali e perifluviali.

Si è già anticipato come, rispetto a questo tema, il PTCP sia riconosciuto dall’Autorità di Bacino e dalla Regione come principale strumento d’attuazione del PAI e del PTPR, assumendo, al raggiungimento dell’intesa di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998 e all’art. 21, comma 2, della L.R. n. 20/2000, il valore e gli effetti di piano di settore per tale ambito tematico.

Il sistema di tutela concordato si basa essenzialmente sull'analisi delle conoscenze disponibili, nei termini più dettagliati ed aggiornati possibili, e sulla conseguente delimitazione di specifici perimetri cartografici, all'interno dei quali si definiscono regole per governare le trasformazioni territoriali, con livelli di preclusione via via crescenti con l'aumento del grado di rischio e/o dei valori sopra indicati.

Le suddivisioni cartografiche messe a punto nel PTCP, rappresentate nella Tav. A1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale”, si compongono delle seguenti categorie principali, secondo i criteri definiti nel seguito:

- **fascia fluviale A** - fascia di deflusso - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua, suddivisa in:
 - *zona A1*, alveo attivo o invaso nel caso di laghi e bacini
 - *zona A2*, alveo di piena
 - *zona A3*, alveo di piena con valenza naturalistica
- **fascia fluviale B** - fascia di esondazione - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua, suddivisa in:
 - *zona B1*, di conservazione del sistema fluviale
 - *zona B2*, di recupero ambientale del sistema fluviale
 - *zona B3*, ad elevato grado di antropizzazione
- **fascia fluviale C** - fascia di inondazione per piena catastrofica - zone di

4 Paragrafo B1.2 del Volume B del Quadro Conoscitivo e relativi allegati, e paragrafo 3.1.5 della Relazione del Piano.

rispetto dell'ambito fluviale, suddivisa in:

- *zona C1*, extrarginale o protetta da difese idrauliche
- *zona C2*, non protetta da difese idrauliche
- **fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I)**, suddivisa in:
 - *zona I1*, alveo attivo
 - *zona I2*, zona di integrazione dell'ambito fluviale
- **fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)**

La **fascia A** è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. Dal punto di vista idraulico, essa è costituita dalla porzione di alveo occupata dalla portata con tempo di ritorno di 30 anni ovvero dalla porzione sede del solo deflusso dell'80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni. Rientra inoltre nella fascia A l'inviluppo delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena per la portata con tempo di ritorno di 200 anni. La fascia si estende a comprendere gli spazi in cui sono riconoscibili caratteri naturalistico-ambientali e storico-culturali direttamente riferibili alla presenza o alla prossimità del corpo idrico superficiale.

In base alle caratteristiche idrauliche, morfologiche, naturalistico-ambientali e storico-culturali, la fascia A è suddivisa in tre zone così definite:

- **Zona A1**, alveo attivo oppure vaso nel caso di laghi e bacini, corrispondente alle aree interessate dalla permanenza e dal deflusso di piena ordinaria, generalmente incise rispetto alle aree limitrofe e comprendenti i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione;
- **Zona A2**, alveo di piena, corrispondente alle porzioni di alveo esterne all'alveo attivo, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con tempo di ritorno di 200 anni, ovvero alle porzioni di alveo costituite dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, comprendenti i terrazzi fluviali medio-recenti marginali ai corsi d'acqua appenninici e le aree golenali aperte del Fiume Po (come metodo d'individuazione, la zona A2 è residuale rispetto alla zona A1 e A3);
- **Zona A3**, alveo di piena con valenza naturalistica, corrispondente ad aree individuate con la finalità di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle

acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento o la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, comprendente in particolare:

- i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, di natura ripariale e non;
- i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici;
- i sistemi lanchivi relittuali con zone umide;
- le principali isole fluviali.

La **fascia B** è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena indicata, ovvero fino alle opere idrauliche di contenimento. Quando, in ragione della morfologia della regione fluviale, il livello idrometrico della piena di riferimento della fascia B coincide, alla scala di dettaglio del Piano, con quello determinato per la fascia A, l'area sottesa conserva la classificazione di fascia A.

Oltre agli spazi di pertinenza idraulica, la fascia B comprende le aree con presenza di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla regione fluviale che le ha generate, le aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e le aree di interesse storico-culturale, strettamente connesse all'ambito fluviale.

Sulla base delle condizioni idrauliche, morfologiche ed ecologico-ambientali presenti, delle esigenze di conservazione e recupero dei caratteri fluviali propri del corso d'acqua e dell'uso del territorio, la fascia B è suddivisa in tre zone così definite:

• **Zona B1**, di conservazione del sistema fluviale, corrispondente ad aree dove occorre preservare o migliorare le condizioni di naturalità dell'ambiente fluviale, limitando le alterazioni di carattere antropico che possano comprometterne l'assetto. Sono delimitati come zone B1:

- i terreni coperti da vegetazione arborea, di natura ripariale e non, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi di vegetazione arborea in quanto

percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali o da interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi;

- i terreni privi di copertura vegetale e interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, essenze igrofile e mesofile, con particolare riferimento agli ecosistemi tipici dei sistemi fluviali;
- i terreni interessati da pratiche agricole ricompresi in una delle sopra citate zone;

• **Zona B2**, di recupero ambientale del sistema fluviale, corrispondente ad aree nelle quali viene previsto un ripristino, più o meno graduale ed incentivato, di porzioni di territorio in particolare degrado o comunque contraddistinte da un uso del territorio non compatibile con l'ambiente fluviale; il recupero è rivolto esclusivamente al mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione e alla rinaturazione dell'ambiente fluviale, anche attraverso la creazione o ricostituzione di ambienti umidi e a vegetazione spontanea, compatibilmente con le esigenze di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni. Sono delimitati come zone B2:

- le aree interessate dalle attività estrattive, attualmente non recuperate e/o ripristinate, o il cui recupero è stato attuato non compatibilmente con l'ambiente fluviale;
- le aree interessate dagli impianti di trasformazione degli inerti e delle relative pertinenze;
- i terreni abbandonati dalle attività agricole e zootecniche;
- le aree esterne al territorio urbanizzato, ad uso produttivo, tecnologico e militare, attualmente in abbandono;
- le aree interessate da fenomeni di dissesto e di instabilità;

• **Zona B3**, ad elevato grado di antropizzazione, corrispondente ad aree attualmente prive dei caratteri fluviali tipici, in tutto o in parte insediate o compromesse dal punto di vista antropico, nelle quali è previsto il perdurare dello stato o destinazione d'uso del territorio, anche se non pienamente compatibile con l'ambiente fluviale, in relazione alla difficoltà di riconversione; in tali situazioni, sono da considerarsi prioritari gli interventi atti a mitigare il possibile impatto ambientale e gli interventi atti alla riduzione del rischio

idraulico, favorendo, ove possibile, gli interventi di recupero ambientale, parziali o complessi (come metodo d'individuazione, la zona B3 è residuale rispetto alla zona B1 e B2). Sono delimitati come zone B3:

- le aree interne al territorio urbanizzato;
- le aree esterne al territorio urbanizzato, attualmente edificate e/o interessate da complessi turistici all'aperto, comprendenti sia le aree attualmente edificate che quelle in previsione alla data del 26/01/1999;
- le aree esterne al territorio urbanizzato, attualmente non edificate e destinate ad un uso agricolo del suolo.

La **fascia C** è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata, se corrispondente ad un tempo di ritorno superiore a 200 anni, oppure, in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni. Per i corsi d'acqua arginati, la delimitazione comprende l'area interessata dalle altezze idriche corrispondenti alla quota di tracimazione degli argini, oppure dalle altezze idriche ottenute calcolando il profilo idrico senza tenere conto degli argini. In relazione alla presenza delle opere di difesa idraulica, la fascia C si articola in due zone:

- **Zona C1**, extrarginale o protetta da difese idrauliche, corrispondente ad aree retrostanti l'argine maestro del Fiume Po o i rilevati arginali degli altri corsi d'acqua; in questa zona, le condizioni di rischio dipendono da fenomeni di allagamento conseguenti a tracimazione o rottura di rilevati, con probabilità di accadimento mediamente ridotte ma con danni attesi potenzialmente elevati in ragione dell'impulsività dei fenomeni;
- **Zona C2**, non protetta da difese idrauliche, corrispondente alle aree marginali ai corsi d'acqua prive di opere o elementi morfologici di protezione dall'inondazione; in questa zona le condizioni di rischio dipendono da fenomeni di allagamento diretto conseguenti a piene con tempo di ritorno superiore a 200 anni, con allagamenti relativamente più frequenti rispetto alla zona C1 ma con danni attesi mediamente inferiori in ragione della maggiore gradualità nella manifestazione dei fenomeni.

La **fascia di integrazione dell'ambito fluviale (fascia I)** riguarda specifici tratti del corso d'acqua riconosciuti come meritevoli di tutela ma non interessati dalle fasce A, B e C. Le cartografie del PTCP individuano solamente il tracciato, mentre la perimetrazione e la corrispondente disciplina di tutela è demandata ai Comuni sulla base delle direttive del presente Piano, secondo la seguente suddivisione:

- **Zona I1**, alveo attivo;
- **Zona I2**, zona di integrazione dell'ambito fluviale.

La **fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)** non è individuata nelle cartografie del PTCP ma prevista per consentire ai Comuni di tutelare aree contermini al reticolo idrografico naturale e artificiale, con l'obiettivo di ampliare le aree riservate alla divagazione fluviale, preservare elementi e luoghi riferibili al paesaggio fluviale e sviluppare corridoi ecologici fluviali, tenendo comunque conto degli usi antropici esistenti. Un caso emblematico è rappresentato dagli arbusteti di greto, dalle praterie aride e dalle fasce di vegetazione riparia che, pur ricadendo esternamente alle aree di esondazione, sono in chiara connessione ecologica e paesaggistica con la regione fluviale.

Si ritiene utile riprendere e sottolineare come, per la delimitazione e la disciplina delle fasce fluviali, il PTCP abbia considerato sia i metodi del PAI che quelli del PTPR, proponendosi di conseguire una semplificazione gestionale, validata dal già citato atto di Intesa, a seguito di un percorso di unificazione armonica e sistematizzata dei due strumenti di pianificazione, rispettoso dei principi, e dei criteri stessi, di tali piani. Tale percorso ha consentito di ridurre al minimo le soggettività, le imperfezioni e le forzature, pur necessarie in ogni processo di fusione, ed in parte insite negli stessi metodi originari, massimizzando l'organicità e la riproducibilità del processo di individuazione delle aree di pertinenza fluviale.

Secondo quanto concordato, dunque, si è assegnata una relativa priorità alle componenti idraulico-morfologiche previste dalla pianificazione di bacino, sottoponendo quindi i limiti risultanti ad una ricalibratura e ad una sotto-articolazione rispettose delle restanti componenti, naturalistico-ambientali e paesaggistiche, tenendo conto infine della funzione "di progetto" degli ambiti di pertinenza fluviale (fasce A, B e C e zone interne). Gli ambiti così definiti sono poi integrati, a livello

comunale, a patto che non venga compromesso il livello di lettura provinciale (questo il senso delle fasce I e L), per includere tutele aggiuntive lungo tratti non interessati dalle fasce provinciali o in aree ad esse adiacenti, le cui peculiarità, per tipologia o grado di dettaglio, non sono direttamente riconducibili a quelle considerate nel PTCP.

Si evidenzia, da ultimo, che le delimitazioni cartografiche sono soggette ad un continuo processo di "collaudo" che, periodicamente, può portare a locali necessità di revisione, a fronte di un'attenta ricognizione delle più aggiornate e dettagliate informazioni disponibili sulle diverse componenti del sistema, principalmente quelle di carattere idraulico-morfologico (significative riformulazioni dei valori di portata o delle planimetrie, realizzazioni o modificazioni delle opere di difesa idraulica, presa in conto di elementi antropici esistenti, ecc.), di carattere naturalistico (sostanziali variazioni degli assetti vegetazionali, esigenze di "ricucitura" per lo sviluppo della rete ecologica, ecc.) o di carattere paesaggistico, in termini di stato di fatto o di stato di progetto.

Le procedure di validazione del piano garantiscono il coinvolgimento dei soggetti competenti e della cittadinanza in merito alle decisioni finali sulle delimitazioni proposte.

L'aggiornamento dell'Intesa più volte menzionata fa sì che il PTCP possa confermare il suo ruolo di strumento unico di riferimento in materia.

4.1.2 Metodologia di analisi

L'analisi relativa alle aree oggetto di variante cartografica è stata affrontata secondo due **fasi operative** diverse: una **analitica** e l'altra **valutativa-propositiva**.

Fase analitica: tale fase, supportata dalla raccolta sistematica di elementi conoscitivi disponibili relativi all'assetto dei corsi d'acqua e delle aree interessate dai tratti oggetto di studio, ha riguardato le seguenti componenti: caratteristiche naturalistico-ambientali, urbanistico-vincolistiche, delle principali emergenze culturali e ambientali, paesaggistiche e idrauliche.

L'analisi ha riguardato il tratto di corso d'acqua interessato, l'area ove si indaga l'opportunità di variare il tipo o l'estensione della tutela e l'intorno di quest'ultima, tenendo conto della frammentarietà paesaggistica che questa può manifestare.

Fase valutativa-propositiva: in tale fase si è provveduto ad una lettura integrata e "critica" del quadro conoscitivo elaborato e messo a sistema (nella precedente fase),

al fine di documentare eventuali necessità di correzione nelle estensioni e nelle tipologie di tutele applicate ai vari casi di studio, rendendole maggiormente rappresentative del reale stato dei luoghi.

Tutti gli aspetti indagati, relazionati nell'ottica di una lettura integrata e critica del sistema fluviale, sono sintetizzati in apposite **schede**, rappresentative delle componenti conoscitive e valutative finali di ciascuna variante.

La formulazione della sintesi valutativa prende spunto dall'interpretazione del quadro conoscitivo, secondo una metodologia di analisi SWOT, cioè con evidenza dei temi e degli elementi che costituiscono i caratteri di forza e di criticità della variante. Al termine di tale iter, la proposta conclusiva si identifica per il carattere di compatibilità e sostenibilità in ordine alle tutele e agli obiettivi del PTCP.

VARIANTE SPECIFICA AL PTCP VIGENTE
(art.27-bis L.R.20/2000)



PROPOSTA DI MODIFICA CARTOGRAFICA DELLE FASCE FLUVIALI (Tavole A1)

MODIFICA_ID:	
INQUADRAMENTO E LOCALIZZAZIONE	
CORSO D'ACQUA:	BACINO IDROGRAFICO:
TRATTO INTERESSATO:	
COMUNE:	LOCALITA':
MODIFICA:	
TAVOLA OGGETTO DI MODIFICA:	
ALTRI ELABORATI DI PTCP O DI PIANI PROV. DI SETTORE INTERESSATI DALLA MODIFICA:	
PTCP	
PIAE	Piano Vigente
	Variante 2011
PLERT	
CARATTERIZZAZIONE URBANISTICO - TERRITORIALE	
PIANIFICAZIONE COMUNALE	
PRG:	
DESTINAZIONE URBANISTICA:	
PSC:	
DESTINAZIONE URBANISTICA:	
POC:	
DESTINAZIONE URBANISTICA:	
PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE	
PAI:	Tav. di delimitazione delle fasce fluviali:
PTCP:	Tav. A1:
	Tav. A2:
	Tav. A3:
	Tav. A4:
	Tav. A5:
	Tav. A6:
	Tav. T1:
	Tav. T2:
	Tav. I1:
	Tav. I2:
	Tav. vR1:
	Tav. vR2:
	AII. N1:
	AII. N3:
AII. N4:	

AII. N5:	
AII. N10:	
VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004	
VINCOLO CULTURALE:	
VINCOLO PAESAGGISTICO:	
CARATTERIZZAZIONE IDRAULICA	
ASSETTO MORFOLOGICO DELL'ALVEO:	
DINAMICA FLUVIALE:	
ESITO DELL'ANALISI IDRAULICA:	
CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA	
USO DEL SUOLO E ASSETTO VEGETAZIONALE:	
TUTELE NATURALISTICHE E PAESAGGISTICO-AMBIENTALI:	
RETE ECOLOGICA:	
SPECIFICITA' STORICO-CULTURALI:	
ELEMENTI DETRATTORI INAMOVIBILI:	
ANALISI VISUALE:	
ESITO DELL'ANALISI PAESAGGISTICA:	
SINTESI CONCLUSIVA	
Elementi di forza/opportunità	Elementi di fragilità/criticità
ALLEGATI	

Modello di scheda utilizzato ai fini dell'analisi delle aree oggetto di Variante

Le schede sono organizzate per sezioni, ciascuna composta dalle voci descrittive indicate nel seguito.

Inquadramento e localizzazione

In questa sezione sono stati raccolti i dati necessari alla definizione dell'inquadramento geografico-territoriale dell'area oggetto di studio e all'identificazione della variante, ovvero: denominazione corso d'acqua; bacino idrografico di appartenenza; tratto interessato dalla modifica; località; modifica; tavola del PTCP oggetto di modifica; altri elaborati di PTCP o di Piani provinciali di settore interessati da modifica.

Caratterizzazione urbanistico - territoriale

La caratterizzazione urbanistico-territoriale dell'area è stata condotta delineando il quadro di riferimento urbanistico-territoriale, attraverso l'analisi:

- degli strumenti urbanistici comunali vigenti (PSC; POC; PRG);
- degli strumenti di pianificazione sovracomunali;
- dei vincoli culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Caratterizzazione idraulica

La caratterizzazione idraulica si basa sui medesimi principi e criteri estesamente illustrati nei documenti componenti il PTCP vigente, a cui si rinvia per eventuali approfondimenti.

Le metodologie di analisi sono relazionate al livello di importanza attribuito al tratto del reticolo fluviale, secondo la gerarchia assunta nel Piano provinciale.

I tratti di 1° livello sono analizzati con il contributo di tutte le componenti morfologiche, idrologiche ed ambientali riconducibili al metodo assunto dal PAI.

In generale, le verifiche e le conseguenti revisioni si basano su un'attenta e ragionata ricognizione delle più aggiornate e dettagliate informazioni idrologiche (elementi di base descrittivi del comportamento idraulico in piena del corso d'acqua: portate idrologiche di piena, geometria dell'alveo, altre grandezze idrauliche), morfologiche (comprese le opere di sistemazione/difesa idraulica e gli eventuali elementi antropici esistenti) ed ambientali disponibili, analizzate anche in relazione agli usi del suolo e alle altre componenti del sistema, secondo quanto previsto dal PTPR.

Le nuove conoscenze rese disponibili richiedono talvolta un supplemento di indagine e acquisizioni integrative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di altri

Enti territoriali, a completamento della base-dati necessaria per le verifiche del caso. I sopralluoghi e l'interpretazione delle immagini aeree/satellitari costituiscono strumenti importanti per la taratura delle condizioni da assumersi nel modello di riferimento, nonché per il riscontro degli esiti delle simulazioni idrauliche. Non si trascurano i dati relativi ad eventi registrati (misurati o anche solo documentati in foto/video) e a forme fluviali o antropiche relitte che possano denunciare condizioni differenti da quelle assunte o ottenute dalle analisi numeriche. Nella definizione delle fasce fluviali e delle zone fluviali interne, le componenti idrauliche possono risultare spesso preponderanti, anche perché strettamente connesse con l'incolumità delle persone. Cionondimeno, le analisi idrauliche condotte sono frutto di una complessa procedura di analisi multi-criteriale, che considera, sebbene non in termini esaustivi, anche diverse altre componenti del sistema. La sezione si conclude evidenziando l'esito dell'analisi idraulica.

Caratterizzazione paesaggistica

Le fasce di tutela dei corsi d'acqua definite nel PTCP vigente considerano gli usi del suolo e le sue possibili trasformazioni compatibili con la difesa dal rischio idraulico, la salvaguardia delle risorse idriche ma anche il mantenimento ed il recupero dell'ambiente fluviale e la conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali, orientando le scelte di assetto territoriale; la delimitazione delle fasce è stata pertanto effettuata con il duplice intento di salvaguardare i valori tipici dell'ambiente fluviale, una volta riconosciuti sul territorio, e di indirizzare le scelte progettuali verso il mantenimento ed il miglioramento dei suddetti valori, tenendo conto del tipo e grado di influenza esercitato dall'uomo sull'ambiente fluviale. Le caratteristiche paesaggistiche sono state quindi analizzate attentamente esaminando le fasce oggetto di variazione secondo i seguenti criteri:

- uso del suolo e assetto vegetazionale: la rappresentazione dell'uso reale del suolo e della vegetazione sulla base rispettivamente dell'Uso del suolo storico al 1850 e dell'Uso del suolo al 2010 e delle Tavole A2 Assetto vegetazionale del PTCP, attraverso una lettura specifica dedicata all'ambiente fluviale, ha reso possibile confronti e bilanci, evidenziando le dinamiche evolutive a cui sono sottoposti gli ambiti oggetto di variante e la caratterizzazione attuale (presenza

- di vegetazione lontana dalle condizioni naturali, territori caratterizzati da un'elevata intensità di antropizzazione ma anche da fenomeni di abbandono e quindi da destinare al recupero ambientale);
- tutele naturalistiche e paesaggistico-ambientali: attraverso la lettura delle Tavole A1 del PTCP, sono state messe in evidenza le tutele ambientali e paesaggistiche del Piano provinciale interessanti l'ambito oggetto di variante; inoltre si è valutata la presenza di Parchi, Riserve o Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale (per l'analisi di dettaglio si rimanda allo Studio di Incidenza);
 - rete ecologica: di supporto alla valutazione delle varianti proposte è stata l'analisi dello schema di rete ecologica del PTCP che indirizza sia alla creazione di un sistema interconnesso di habitat, potenziando l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo al fine di contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli ecosistemi naturali, sia ad un equilibrato sviluppo territoriale, attraverso il contenimento delle pressioni, rafforzando quindi la funzione di corridoi ecologici svolta dai corsi d'acqua e dalle relative fasce di tutela, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli (sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica);
 - specificità storico-culturali: si riconoscono le fasce fluviali come strumento di valorizzazione di beni storico-culturali in vista della eventuale possibilità di creare un sistema eco-museale che riutilizzando i manufatti storici custodisca il patrimonio culturale ancora esistente negli ambienti fluviali;
 - elementi detrattori inamovibili: è stata individuata la presenza di elementi detrattori fissi quali elementi di compromissione dell'aspetto ambientale e paesaggistico (infrastrutture, artificializzazione del corso d'acqua, arginature, aree produttive, etc.);
 - analisi visuale: l'analisi visuale/percettiva, attraverso osservazioni dirette in campo e sulla base della documentazione fotografica disponibile, ha esaminato l'ambito interessato dalla variante, evidenziando il grado di naturalità/antropizzazione (vegetazione spontanea ed elementi fisici naturali prevalenti, vegetazione spontanea mista ad uso agricolo, coltivazioni intensive, territorio urbanizzato, etc.), la presenza di elementi architettonici di particolare

importanza connessi all'ambiente fluviale e le caratteristiche geomorfologiche (aspetto determinante nella valutazione delle variazioni delle tutele dei corsi d'acqua), al fine di valutare la sua appartenenza al paesaggio fluviale e quindi di mettere in evidenza la rilevanza (omogeneità o contrasto) della variante in rapporto alle qualità ambientali e paesaggistiche del contesto.

I dati relativi alle caratteristiche paesaggistiche dell'area fluviale interessata sono stati reperiti principalmente tramite una ricognizione dei documenti del PTCP (elaborati del Quadro Conoscitivo ed elaborati di Progetto), verificati attraverso osservazioni dirette in campo eseguite nel corso di specifici sopralluoghi e sulla base della documentazione fotografica disponibile.

La sezione si conclude evidenziando l'esito dell'analisi paesaggistica.

Conclusioni

Le conclusioni finali della scheda sono elaborate ispirandosi alla metodologia dell'Analisi SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats).

L'individuazione dei "Punti di forza" e dei "Punti di debolezza" della variante è condotta allo scopo di riassumere i contenuti del Quadro Conoscitivo relativo all'area oggetto di analisi, rendendoli disponibili, in una forma sintetica e di facile lettura, per la valutazione finale.

Raccolte tutte le informazioni (precedentemente illustrate) ritenute necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile relativo al tema specifico e al contesto di riferimento, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o richiamare attenzione per il perseguimento degli obiettivi.

Il fine di tale approccio è quello di far emergere e fornire, in un immediato confronto, gli elementi di forza e di compatibilità della proposta, e gli elementi di criticità che richiedono attenzione nella definizione attuativa della Variante (eventuali effetti/aspetti indotti).

Evidentemente, l'attributo di "forza" o "debolezza" viene assegnato in coerenza e relazione al tipo di proposta oggetto di valutazione; la chiave di lettura, infatti non può prescindere dalla variazione che si intende apportare (ad esempio la voce "assenza di vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004" può essere valutata diversamente a seconda che

si proponga una riduzione o un ampliamento di un tratto tutelato: risulta un elemento di forza nel caso dello stralcio di un tratto tutelato, non si rilevano invece interferenze nel caso si proponga una tutela più restrittiva).

La conclusione si avvale dunque della precedente analisi ed esprime una valutazione finale in coerenza con gli obiettivi di tutela della pianificazione provinciale.

Allegati alle schede

Le schede vengono accompagnate dai seguenti allegati comprendenti estratti cartografici (non in scala) che permettono di rappresentare le informazioni basilari riguardo alle aree oggetto di indagine e al loro contesto territoriale; in particolare:

- Allegato "Individuazione della modifica proposta su base cartografica": viene rappresentata la tutela fluviale attualmente vigente sul tratto del corso d'acqua in esame e le relative proposte di variante;
- Allegato "Individuazione della modifica proposta su ortofoto": le proposte di variante sono riportate sulle foto aeree più recenti a disposizione;
- Allegato "Pianificazione comunale" (*estratti cartografici*): sono rappresentate le previsioni attinenti la pianificazione di livello comunale (estratti degli strumenti urbanistici PRG, PSC, RUE, POC);
- Allegato "Pianificazione sovracomunale" (*estratti cartografici*): sono rappresentate le tutele ambientali-paesistiche e storico-culturali come indicate sulle Tavole A1 del PTCP, i vincoli culturali e paesaggistici eventualmente presenti ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio come indicati sulle Tavole D3 del QC del PTCP e lo Schema Direttore della Rete Ecologica sempre del Piano provinciale;
- Allegato "Fasce fluviali del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)" (*estratto cartografico*) e Allegato "Perimetrazioni del Piano Straordinario per le Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato (PS267)": sono rappresentate le fasce fluviali del PAI e le Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato, se presenti;
- Allegato "Uso del suolo e assetto vegetazionale" (*estratti cartografici*): viene rappresentato l'uso del suolo storico al 1850 e l'uso del suolo aggiornato al 2010 e l'assetto vegetazionale presente (in relazione allo stato di fatto secondo le tavole A2 del PTCP);
- Documentazione fotografica.

A completamento del corredo di materiali utili alla valutazione delle variazioni delle fasce, sono infine allegati alla scheda, se presenti:

- Documentazione di supporto relativa agli aspetti idraulici, elaborata dagli Uffici Provinciali;
- Documentazione pervenuta agli uffici provinciali in sede di osservazione al PTCP vigente: vengono allegati solo i documenti ritenuti utili ai fini della valutazione delle varianti.

4.2. Varianti normative alla disciplina delle fasce fluviali⁵

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, la presente Variante propone la modifica dell'art. 38 delle Norme del PTCP al fine di perfezionare il testo normativo del Piano riguardante alcune disposizioni del PAI in merito alla gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali.

La tabella riepilogativa contenuta nel **capitolo 7** indica, nell'ultima colonna, i piani sovraordinati che si intendono interessati dalla proposta di variazione. Nell'**Allegato 3** alla presente Relazione sono indicati i contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari (vedi **capitolo 3**).

In seguito si riporta il testo vigente, il testo vigente con evidenziate le variazioni, il testo variato e le specifiche motivazioni a supporto:

Art. 38 Aree non idonee per ogni tipo di impianto	N01
TESTO VIGENTE	
<p>1. (D) Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 - "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", come derivanti dall'applicazione dell'allegato R della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R, fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR; b. le stazioni ecologiche; c. specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni; d. le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende; e. le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale. 	

⁵ Non si riportano le modifiche relative agli errori materiali, per le quali si rinvia al paragrafo 4.3..

VARIAZIONI

1. **(D)** Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 – "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", come derivanti dall'applicazione dell'allegato **R** della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R, fatti salvi:
- casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - le stazioni ecologiche;
 - specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale-;
 - gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI.**

TESTO VARIATO

1. **(D)** Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 – "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", come derivanti dall'applicazione dell'allegato **R** della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R, fatti salvi:
- casi di ampliamento di impianti per rifiuti urbani già autorizzati nell'ambito di aree perimetrate dal previgente Piano Rifiuti e confermate dal PPGR;
 - le stazioni ecologiche;
 - specifiche e motivate deroghe previste dal PPGR per le zone omogenee produttive esistenti nonché per altre specifiche situazioni;
 - le attività previste dagli artt. 5 e 11 delle Norme del PPGR relative, rispettivamente, alle operazioni di recupero presso gli impianti industriali e a quelle soggette a procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le attività di recupero con impianti mobili dei rifiuti inerti presso i centri di messa in riserva e/o cantieri edili nonché di rifiuti con impianti mobili presso le aziende agricole per la produzione di materiali ammendanti (in conformità con il D. Lgs. n. 217/2006) utilizzabili, ai fini agronomici, esclusivamente nelle medesime aziende;
 - le campagne di attività con impianti mobili per la realizzazione di interventi ai fini agronomici e/o recupero ambientale di cui al D.M. 5 febbraio 1998, da realizzarsi esclusivamente presso le aziende agricole interessate da tali interventi e purchè non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2008, e non interessanti aree agricole di pregio o comunque ritenute significative ai fini della tutela del paesaggio rurale;
 - gli impianti e le operazioni di gestione dei rifiuti già esistenti nelle fasce fluviali A e B, ai sensi degli articoli 29 e 30 delle Norme del PAI.

MOTIVAZIONI

L'adeguamento della pianificazione provinciale al PAI si è completato a seguito della Variante al PTCP approvata con D.C.P. n. 69 del 2/07/2010, ma solo a partire dal 12/04/2012, con la sottoscrizione dell'Intesa da parte di Provincia, Regione Emilia-Romagna e Autorità di Bacino, il PTCP ha assunto il valore e gli effetti di PAI, sostituendosi quindi al piano di bacino, pur con esclusivo riferimento ai contenuti cartografico-normativi specificamente definiti nell'Intesa stessa. Nell'ambito dei suddetti contenuti, rientra anche la disciplina di tutela delle fasce fluviali, assorbita e, in forza dell'intesa, sostituita dal PTCP.

Per ciò che concerne in particolare la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti nelle fasce fluviali A e B, il PAI dispone il divieto di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche in ampliamento di impianti esistenti, compreso il divieto di esercizio (art. 29, comma 2, lett. b per la fascia A e art. 30, comma 2, lett. b per la fascia B).

Tali disposizioni emergono, nel PTCP, dalla lettura combinata dell'art. 10 "Reticolo idrografico", comma 12-bis, e degli articoli compresi nel Titolo III, Capo 2° "Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti" delle Norme, nonché dell'Allegato R alle stesse Norme e delle tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" e vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" del Piano.

Nell'ambito delle operazioni di recepimento, si è tuttavia omessa la parte relativa alle deroghe del PAI previste per

una, pur limitata, salvaguardia delle attività già in essere (art. 29, comma 3, lett. I per la fascia A, a cui rinvia anche l'art. 30, comma 2, lett. b per la fascia B, e art. 30, comma 3, lett. e per la sola fascia B).
Di fatto, tali disposizioni non sono mai decadute, anche in forza di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 dell'Intesa.

Ora però, accertato che il territorio provinciale vede ancora la presenza, in tali contesti fluviali, di alcune residue attività di gestione di rifiuti, insediate precedentemente all'introduzione delle fasce fluviali e non ancora esaurite nelle rispettive esigenze produttive, si ritiene utile esplicitare la regolamentazione di dette fattispecie prevista a livello di bacino, anche per facilitare l'interpretazione relativa agli effetti sostitutivi del PTCP nei confronti del PAI.

La formulazione del testo normativo indicata nella presente scheda non riporta le modifiche relative agli errori materiali contenuti nel medesimo comma, per le quali si rinvia al paragrafo 4.3..

4.3. Errori materiali

Come evidenziato precedentemente, con la presente Variante si propone la correzione di alcuni errori materiali presenti nel testo normativo del PTCP, che non costituiscono modifica sostanziale al Piano.

La tabella riepilogativa contenuta nel **capitolo 7** indica, nell'ultima colonna, i piani sovraordinati che si intendono interessati dalla proposta di variazione. Nell'**Allegato 3** alla presente Relazione sono indicati i contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari (vedi **capitolo 3**).

Si riporta in seguito il testo vigente, il testo vigente con evidenziate le variazioni, il testo variato e le specifiche motivazioni a supporto.

Art. 11 Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	E01
TESTO VIGENTE	
<p>1. (D) La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini; a. zona A2, alveo di piena; b. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica. <p>(...)</p> <p>6. (P) Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda (...).</p> <p>7. (P) Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni (...).</p>	
VARIAZIONI	
<p>1. (D) La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. zona A1, alveo attivo o inciso oppure invaso nel caso di laghi e bacini; a.b. zona A2, alveo di piena; b.c. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica. <p>(...)</p> <p>6. (P) Nell'alveo inciso attivo o invaso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda (...).</p> <p>7. (P) Nell'alveo inciso attivo o invaso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni (...).</p>	

TESTO VARIATO

1. **(D)** La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso, secondo il significato indicato nella Relazione del presente Piano. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone:
- zona A1, alveo attivo o inciso oppure vaso nel caso di laghi e bacini;
 - zona A2, alveo di piena;
 - zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
- (...)
6. **(P)** Nell'alveo attivo o vaso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda (...).
7. **(P)** Nell'alveo attivo o vaso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni (...).

MOTIVAZIONI

Il termine "alveo inciso", a cui si è scelto di preferire il termine "alveo attivo", era presente nella prima versione del PTCP ed è tutt'ora talvolta utilizzato in letteratura. Nella riscrittura della disciplina tale revisione non è stata ben coordinata.

Il difetto di numerazione dell'elenco è un refuso generato dal programma di videoscrittura.

Art. 11 Fascia A – Fascia di deflusso – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua**E02****TESTO VIGENTE**

4. **(P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:
- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.

VARIAZIONI

4. **(P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:
- ~~b.~~**a.** le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'~~aspetto~~ **assetto** morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - ~~c.~~**b.** il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - ~~d.~~**c.** la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - ~~e.~~**d.** la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.

TESTO VARIATO

4. **(P)** Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi:
- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui al successivo comma 5;
 - il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo;
 - la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad eccezione dei casi espressamente consentiti di cui alla lettera e. del successivo comma 5;
 - la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dai successivi commi del presente articolo.

MOTIVAZIONI

Il difetto di numerazione dell'elenco e il termine "aspetto" in luogo di "assetto" sono refusi generati dal programma di videoscrittura.

Art. 24 Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane	E03
TESTO VIGENTE	
<p>6. (P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 3, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5.</p> <p>La pianificazione comunale regolamenta l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.</p>	
VARIAZIONI	
<p>6. (P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 3 4, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5.</p> <p>La pianificazione comunale regolamenta l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.</p>	
TESTO VARIATO	
<p>6. (P) Fino a quando non siano stati approvati i provvedimenti richiesti dal precedente comma 4, nelle località di cui al secondo comma, con riferimento all'intero perimetro dei centri abitati interessati, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ed i mutamenti d'uso consentiti devono essere in ogni caso assoggettati alle procedure di legge vigenti; in particolare resta ferma la destinazione d'uso in essere degli edifici pubblici utilizzati a pubblico ufficio e/o servizio per soddisfare le esigenze della comunità locale di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.</p> <p>Successivamente all'approvazione della perimetrazione, le medesime limitazioni valgono all'interno della stessa fino a quando non sia vigente la disciplina particolareggiata di cui al precedente comma 5.</p> <p>La pianificazione comunale regolamenta l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica da effettuare in sede di Quadro conoscitivo del PSC.</p>	
MOTIVAZIONI	
<p>Il riferimento errato al comma 3 deriva da un mancato aggiornamento, in sede di Variante al PTCP 2000, della numerazione: tale aggiornamento avrebbe dovuto essere effettuato sulla base della nuova numerazione dei commi dell'art. 24 (art. 25 nel PTCP 2000). Si evidenzia infatti che il comma 6 (comma 7 nel PTCP 2000), per il periodo oggetto della modifica proposta, non è stato variato in sede di Variante al PTCP 2000, e che il comma 3 citato erroneamente corrisponde al vigente comma 4 che non ne ha cambiato nella sostanza i contenuti.</p>	

Art. 33 Rischio sismico	E04
TESTO VIGENTE	
<p>5. (D) Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola A4, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.</p> <p>6. (D) Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i PSC e i PRG, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione</p>	

delle opere. I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica.

VARIAZIONI

5. **(D)** Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. **I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica.** Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola A4, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.
6. **(D)** Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i PSC e i PRG, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione delle opere. **I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica.**

TESTO VARIATO

5. **(D)** Lo scenario provinciale di pericolosità sismica locale deve essere recepito dal PSC o dal PRG con riguardo al territorio di competenza e deve essere approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio (secondo e terzo livello di approfondimento) almeno per il territorio urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali, estendendo tale valutazione ad un'adeguata fascia limitrofa potenzialmente in grado di influenzare i risultati dell'analisi sismica. I PSC e i PRG possono rinviare le analisi di maggiore approfondimento (terzo livello) agli strumenti di pianificazione operativi e attuativi, ad eccezione dei settori dove tali analisi sono funzionali a verificarne l'attitudine alla trasformazione urbanistica. Eventuali diverse individuazioni rispetto allo scenario provinciale rappresentato nella tavola A4, se opportunamente motivate, non si configurano come ridefinizioni ai sensi del comma 3 del precedente Art. 30.
6. **(D)** Sulla base delle indagini e delle risultanze acquisite secondo quanto indicato ai commi precedenti, i PSC e i PRG, per le parti del territorio che risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica, devono fornire prescrizioni ed indirizzi necessari alla regolamentazione delle trasformazioni territoriali, da recepire negli strumenti comunali operativi e attuativi. Le stesse indagini e risultanze costituiscono una base conoscitiva prioritaria per le scelte localizzative delle nuove edificazioni e per gli interventi di messa in sicurezza degli insediamenti esistenti a rischio e possono fornire indicazioni utili alla progettazione preliminare degli interventi, fermi restando gli adempimenti tecnici richiesti dalla normativa di settore per la progettazione e la realizzazione delle opere.

MOTIVAZIONI

La correzione, che si sostanzia in una ricollocazione del periodo, garantisce la sequenzialità necessaria per l'esatta comprensione delle disposizioni provinciali.

Art. 35 Acque destinate al consumo umano

E05

TESTO VIGENTE

4. **(D)** Le zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili sono costituite dalle aree coincidenti con l'intero bacino imbrifero di alimentazione a monte della captazione e, al loro interno, dalle aree a ridosso della presa, corrispondenti alle porzioni di bacino a monte della presa per un'estensione di 10 Kmq. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- all'interno del bacino imbrifero di alimentazione, compresa l'area a ridosso della presa, la tutela è riconducibile alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34;
 - all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
 - non sono ammesse le attività di gestione dei rifiuti;

- la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - i Comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni e devono prevedere specifiche limitazioni finalizzate ad eliminare o ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e ad evitare la compromissione quantitativa delle risorse;
- c. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, disponendo almeno:
- il divieto di attività comportanti scarichi pericolosi;
 - il divieto di attività a rischio di inquinamento;
 - l'obbligo di impermeabilizzazione dei piazzali delle aree industriali;
 - il divieto di attività di stoccaggio e di distribuzione di carburanti;
 - la realizzazione di reti fognarie separate;
 - il corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e il loro recapito in altro corpo idrico rispetto a quello captato o a valle della derivazione;
 - nel caso di prelievi idropotabili dal bacino d'accumulo, lo scarico dell'effluente nell'emissario del bacino;
 - il divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione;
- d. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, sulla base del censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico approvato dalla Giunta provinciale e delle misure disposte per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio, l'Autorità d'Ambito deve prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i medesimi criteri previsti alla precedente lettera c.
5. **(D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
- c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
- d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
- fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
 - i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
 - che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile

- ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
 - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;
- f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;
- g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:
- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
 - la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
 - la realizzazione di nuovi cimiteri;
- h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:
- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, lettere b., c., d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

VARIAZIONI

4. **(D)** Le zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili sono costituite dalle aree coincidenti con l'intero bacino imbrifero di alimentazione a monte della captazione e, al loro interno, dalle aree a ridosso della presa, corrispondenti alle porzioni di bacino a monte della presa per un'estensione di 10 Kmq. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. all'interno del bacino imbrifero di alimentazione, compresa l'area a ridosso della presa, la tutela è riconducibile alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34;
- b. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
- non sono ammesse le attività di gestione dei rifiuti;
 - la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - i Comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni e devono prevedere specifiche limitazioni finalizzate ad eliminare o ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e ad evitare la compromissione quantitativa delle risorse;
- c. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, disponendo almeno:
- il divieto di attività comportanti scarichi pericolosi;
 - il divieto di attività a rischio di inquinamento;
 - l'obbligo di impermeabilizzazione dei piazzali delle aree industriali;
 - il divieto di attività di stoccaggio e di distribuzione di carburanti;
 - la realizzazione di reti fognarie separate;
 - il corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e il loro recapito in altro corpo idrico rispetto a quello captato o a valle della derivazione;
 - nel caso di prelievi idropotabili dal bacino d'accumulo, lo scarico dell'effluente nell'emissario del bacino;
 - il divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione;

- d. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, sulla base del censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico approvato dalla Giunta provinciale e delle misure disposte per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio, l'Autorità d'Ambito deve prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i medesimi criteri previsti alla precedente lettera c.
5. **(D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;
- c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;
- d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
- fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
 - i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
- e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
 - che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
 - che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
 - che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;
- f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;
- g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:
- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
 - la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
 - la realizzazione di nuovi cimiteri;
- h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella

- formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
 - nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:
- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
 - nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, ~~lettere~~ **lett. b. ad eccezione del terzo alinea, lett. c., lett. d.**, previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

TESTO VARIATO

4. **(D)** Le zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili sono costituite dalle aree coincidenti con l'intero bacino imbrifero di alimentazione a monte della captazione e, al loro interno, dalle aree a ridosso della presa, corrispondenti alle porzioni di bacino a monte della presa per un'estensione di 10 Km². Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. all'interno del bacino imbrifero di alimentazione, compresa l'area a ridosso della presa, la tutela è riconducibile alla disciplina finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34;
- b. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:
- non sono ammesse le attività di gestione dei rifiuti;
 - la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
 - i Comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni e devono prevedere specifiche limitazioni finalizzate ad eliminare o ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e ad evitare la compromissione quantitativa delle risorse;
- c. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, disponendo almeno:
- il divieto di attività comportanti scarichi pericolosi;
 - il divieto di attività a rischio di inquinamento;
 - l'obbligo di impermeabilizzazione dei piazzali delle aree industriali;
 - il divieto di attività di stoccaggio e di distribuzione di carburanti;
 - la realizzazione di reti fognarie separate;
 - il corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e il loro recapito in altro corpo idrico rispetto a quello captato o a valle della derivazione;
 - nel caso di prelievi idropotabili dal bacino d'accumulo, lo scarico dell'effluente nell'emissario del bacino;
 - il divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione;
- d. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, sulla base del censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico approvato dalla Giunta provinciale e delle misure disposte per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio, l'Autorità d'Ambito deve prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i medesimi criteri previsti alla precedente lettera c.
5. **(D)** Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, settore di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni:
- a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo;

c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005;

d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni:

- fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito dei PSC o PRG, conformemente a quanto disciplinato dalla successiva Parte terza, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2, lettera b., del precedente Art. 34 in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi;
- i Comuni, nell'ambito dei PSC o PRG, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004;

e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato 1 al Capitolo 7 delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico;

f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A;

g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi:

- la realizzazione di nuovi distributori di carburanti;
- la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi;
- la realizzazione di nuovi cimiteri;

h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999;
- nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;

i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue:

- nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non;
- nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;

j. nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni di cui al precedente comma 4, lett. b. ad eccezione del terzo alinea, lett. c., lett. d., previste per le zone di protezione delle acque superficiali.

MOTIVAZIONI

La correzione riguarda le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, in particolare il settore C (settore di alimentazione dei settori A, aree con ricarica diretta degli acquiferi, e B, aree con ricarica indiretta), le cui specifiche disposizioni di tutela (comma 5, lettera j., dell'art. 35) rinviano a quelle definite per le zone di protezione delle acque superficiali oggetto di derivazione a fini potabili, in particolare per l'area a

ridosso della presa (comma 4, lettere b., c. e d., dell'art. 35), secondo la medesima impostazione prevista dal PTA - Piano regionale di Tutela delle Acque (artt. 45 e 46 delle Norme). Si è pertanto riportato tutto l'articolato relativo alle due zone di protezione, per facilitare la lettura della correzione.

L'analogo trattamento normativo, dovuto alla sostanziale affinità tra le due zone, è mirato a prevenire l'eventuale inquinamento delle captazioni/derivazioni prodotto dal dilavamento delle superfici esposte e connesse alle opere di attingimento.

Tuttavia, proprio con riferimento alle opere di attingimento, o meglio alla loro differente vulnerabilità nei due casi, esiste una distinzione fondamentale tra le due zone, ripercorsa anche dalla norma. Solitamente, infatti, un inquinante sversato nell'esteso settore C subisce una significativa attenuazione del carico dovuto a fenomeni di diffusione, diluizione e assorbimento (sui/nei terreni ed anche durante la stessa infiltrazione e filtrazione negli acquiferi), prima di giungere eventualmente ai settori A, B e D e ai relativi punti di attingimento (più vulnerabili e meritevoli di una maggiore tutela rispetto al settore C). Viceversa, le ristrette aree a ridosso delle prese superficiali sono a diretto contatto con una derivazione diretta, rispetto alla quale generalmente non esercitano alcuna azione di mitigazione significativa, presentando quindi la massima condizione di vulnerabilità. Per questo motivo il PTA ha previsto, seppur nelle sole aree a ridosso della presa libere (non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti comunali urbanistici vigenti o adottati dall'entrata in vigore del PTA), che siano i PTCP a definire la possibilità di prevedere nuove urbanizzazioni, possibilità che il PTCP di Piacenza ha precluso in toto (terzo alinea, lett. b, comma 4, dell'art. 35).

Ora dunque, per quanto concerne il settore C, il generico rinvio del PTCP a tutte le disposizioni che regolano le aree a ridosso della presa ha ingiustificatamente trascinato il divieto di inedificabilità su tutta la fascia collinare e pedecollinare provinciale interessata da detto settore, sul quale peraltro tale divieto configura un regime insensatamente più restrittivo di quello in atto nei settori A, B e D.

L'inciso introdotto nel testo normativo ripristina l'eccezione implicita sia nelle intenzioni della disciplina provinciale quanto di quella regionale.

Art. 38 Aree non idonee per ogni tipo di impianto	E06
TESTO VIGENTE	
1. (D) Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 - "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", come derivanti dall'applicazione dell'allegato R della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R, fatti salvi (...).	
VARIAZIONI	
1. (D) Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 - "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti", come derivanti e risultanti dall'applicazione dell'allegato R della variante PTCP approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 98 del 22 novembre 2004, e quelle risultanti dal prospetto 3 del medesimo allegato R alle presenti Norme , fatti salvi (...).	
TESTO VARIATO	
1. (D) Non sono idonee alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti le aree riportate nella Tav. vR1 - "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" e risultanti dall'applicazione dell'allegato R alle presenti Norme, fatti salvi (...).	
MOTIVAZIONI	
L'art. 38 richiama una Variante al PTCP che è decaduta e i cui contenuti sono confluiti, con le necessarie revisioni, nel nuovo PTCP approvato con D.C.P. n. 69 del 2/07/2010, unico strumento a cui occorre ora fare esclusivo riferimento.	

5 Considerazioni in merito alla VALSAT

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) è descritta nell'art. 5 della L.R. 20/2000, quale parte integrante del Piano posta a fondamento di tutti i processi di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione, delle Province e dei Comuni.

La ValSAT è elaborata dall'organo amministrativo proponente e svolge la funzione di verificare le principali linee di assetto e utilizzazione del territorio proposte, con un livello di approfondimento tale da permettere l'evidenziazione di eventuali potenziali impatti negativi e l'individuazione delle mitigazioni idonee per impedirli, ridurli o compensarli.

In sostanza, si tratta di un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze delle azioni e delle politiche previste negli strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di garantire la coerenza delle une rispetto alle altre e delle stesse rispetto agli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale.

Il livello di pianificazione alla scala provinciale risulta, quindi, strategico ed ottimale ai fini di verificare la sostenibilità delle scelte: a tale scala, infatti, si possono definire in un'ottica unitaria e integrata politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio ed azioni di sviluppo del territorio.

In considerazione dei contenuti inseriti nella Variante specifica, che costituiscono aggiornamento del QC del PTCP vigente relativamente a tematiche e ad ambiti ben definiti e circoscritti, si è ritenuto di utilizzare una metodologia per la redazione della relativa ValSAT che ricalca quella predisposta per il PTCP vigente, percorso di valutazione che è stato validato nel corso dell'iter di approvazione del PTCP medesimo e che è basato su di una prassi metodologica ormai consolidata.

Con specifico riferimento al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20/2000, che illustra i casi di esenzione di piani o loro Varianti dalla procedura di valutazione ambientale, si ritiene che le varianti alle Norme del PTCP possano rientrare tra i casi di cui alla lettera a) del citato comma 5, in quanto obiettivo di tali varianti è, appunto, la rettifica di errori materiali presenti all'interno dell'attuale articolato normativo.

Sulla base di tali considerazioni, si è provveduto ad applicare la procedura di valutazione ambientale alle sole variazioni inerenti alla perimetrazione del sistema di

tutela dei corsi d'acqua superficiali.

In questa sede, risulta utile rilevare che il percorso utilizzato per la costruzione del vigente PTCP ha permesso di prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali e territoriali fin dalle sue prime fasi di elaborazione, in quanto gli obiettivi assunti dal Piano derivano a tutti gli effetti dalle considerazioni che sono scaturite dal Quadro Conoscitivo ed in particolare dalla sua sintesi, condotta attraverso l'individuazione dei punti di forza e dei punti di debolezza del territorio provinciale per le componenti più strettamente ambientali, per gli aspetti sociali e per quelli economici che lo caratterizzano.

La ValSAT del PTCP vigente della Provincia di Piacenza si compone di quattro fasi concatenate e logicamente conseguenti (ciascuna costituita da più attività), che hanno concorso alla definizione dei contenuti del Piano stesso, in un primo momento, e delle Norme successivamente, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento pianificatorio:

- Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi;
- Fase 2: Valutazione di coerenza interna;
- Fase 3: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano (coerenza esterna);
- Fase 4: Monitoraggio degli effetti di Piano e redazione della Sintesi non Tecnica.

Tenendo conto della ValSAT del Piano vigente, il processo valutativo della Variante specifica ha ripercorso le attività svolte, innanzi tutto, verificando la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi dei piani sovraordinati e, quindi, approfondendo e valutando le vocazionalità del territorio provinciale, con particolare riferimento alla tutela naturalistico-paesaggistica e al potenziamento del sistema economico-produttivo, temi che si configurano come strategici per il PTCP.

Successivamente le singole politiche/azioni previste sono state confrontate con gli obiettivi della sostenibilità per valutarne la sostenibilità con le caratteristiche ambientali e territoriali della provincia di Piacenza, sia singolarmente che complessivamente per componente ambientale (Valutazione ex ante). Infine, per ciascuna politica/azione sono state definite, ove necessarie, azioni di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad eliminare o ridurre gli effetti negativi, verificandone puntualmente l'efficienza ed il grado di adeguatezza; infine, è stato definito un piano

di monitoraggio degli effetti dell'attuazione (Valutazione in itinere e Valutazione ex post). A seguito dello sviluppo delle attività valutative, la Variante specifica al PTCP è risultata nel suo complesso sostenibile sebbene, al livello dell'intero Piano, siano confermati alcuni impatti ambientali negativi significativi derivanti da politiche/azioni inserite nel PTCP vigente, tra l'altro più che compensati dalle politiche/azioni di miglioramento o tutela e salvaguardia ambientale.

Si rinvia pertanto agli elaborati "VALSAT - Rapporto Ambientale" e "VALSAT - Sintesi non Tecnica", per gli specifici contenuti della valutazione di sostenibilità ambientale.

6 Considerazioni in merito a Rete Natura 2000 e Parco Regionale Fluviale del Trebbia

Con riferimento all'art. 5 della L.R. 7/2004, la valutazione d'incidenza di un Piano è effettuata dal soggetto competente alla sua approvazione ed è svolta nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT). Per i Piani approvati dal medesimo Ente che li ha elaborati, in questo caso la Provincia, l'Ente sovraordinato esprime le valutazioni in merito alle incidenze nell'ambito della propria partecipazione al relativo procedimento di approvazione.

La DGR n. 1191/97 ha dettagliato l'iter procedurale di approvazione della valutazione d'incidenza di un Piano, prevedendo anche l'acquisizione del parere di conformità dell'Ente Gestore dell'Area Naturale Protetta qualora le previsioni di Piano interessino un Sito di Rete Natura 2000 ricadente in un Parco Regionale o altra Area Protetta.

Lo Studio d'Incidenza elaborato per la presente Variante al PTCP è stato strutturato secondo lo schema 1 della DGR n. 1191/97 e ha riguardato solo alcune (C01, C05, C06 e C07) delle varianti cartografiche proposte, secondo i criteri illustrati nello studio stesso. Considerato inoltre che le proposte di modifica C05 e C06 ricadono all'interno dei confini del Parco Regionale Fluviale del Trebbia e della sua Area contigua, lo Studio d'incidenza è stato integrato con la documentazione necessaria all'espressione del parere di conformità (L.R. n. 6/2005).

Si rinvia pertanto all'elaborato "STUDIO DI INCIDENZA" per gli specifici contenuti dello Studio di Incidenza.

7 Tabella di sintesi delle varianti

Nella seguente tabella sono riepilogate in forma sintetica gli oggetti della Variante specifica al PTCP, articolati in varianti cartografiche (riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. e dell'art. 27-bis della L.R. 20/2000), identificate con la sigla C, unitamente al codice bacino/corso d'acqua finalizzato all'archiviazione interna degli aggiornamenti, e varianti normative (riconducibili alle fattispecie di cui alle lett. a e b del medesimo articolo), identificate con le sigle N ed E.

ELENCO DELLE VARIAZIONI PROPOSTE CON LA VARIANTE SPECIFICA AL PTCP					
COD. ID. VAR.	COD. ID. ARCHIVIAZIONE AGGIORNAMENTI	COMUNE INTERESSATO	TIPO DI VARIANTE	ELABORATI DI PTCP interessati dalla variante	PIANIFICAZ. SOVRAORD. interessata dalla variante
C01	BORIACCO-CARONA_Boriacco1	Castel San Giovanni – loc. Bariana	riclassificazione da zona C2 a zona C1	Tav. A1.1 QC Tav. B1.f	Intesa PAI
C02	BORIACCO-CARONA_Carona1	Castel San Giovanni – loc. Molino Zanetti	riduzione zona A2	Tav. A1.1 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C04	TIDONE_Tidone1	Pianello Val Tidone – loc. Campazzo	riduzione zona A1 e zona A2	Tav. A1.4 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C05	TREBBIA_Trebbia1	Gossolengo – loc. Case di Trebbia	riclassificazione da zona B2 a zona C2	Tav. A1.2 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C06	TREBBIA_Trebbia2	Gazzola – loc. Pizzilgherra	da zona B3, in riduzione, a zona C2	Tav. A1.5 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C07	TREBBIA_Trebbia3	Cortebrugnatella – loc. Marsaglia	ampliamento zona A2	Tav. A1.7 QC Tav. B1.f Tav. vR1.2 Tav. vR2.2 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C08	CHIAVENNA_Chiavenna1	Cadeo – loc. S. Cristina, Roveleto di Cadeo	riduzione zona B3	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI

C10	CHIAVENNA_Riglio1	S. Giorgio Piacentino – loc. Case Nuove	riduzione zona B3	Tav. A1.5 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
C12	ARDA_Arda1	Cortemaggiore e Villanova Sull'Arda – loc. Codognolo/Ponte ferroviario Fidenza-Cremona	riclassificazione da zona A2 a zona B3	Tav. A1.3 Tav. A1.6 QC Tav. B1.f	PTPR
C13	ARDA_Arda2	Cortemaggiore – loc. Cortemaggiore	riclassificazione da zona C1 a zona B3	Tav. A1.3 Tav. A1.6 QC Tav. B1.f Tav. vR1.1 Tav. vR2.1 QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR
C14	RETICOLO MINORE_CanaledelMulino1	Alseno – loc. Le Tavernelle	eliminazione fascia I	Tav. A1.6 QC Tav. B1.f QC Tav. C3.a QC All. C3.4 (T)	PTPR Intesa PAI
N01	/	/	integrazione comma 1 dell'Art. 38	Norme: Art. 38 comma 1	Intesa PAI
E01	/	/	integrazione comma 1 e modifica commi 6 e 7 dell'Art. 11	Norme: Art. 11 commi 1, 6 e 7	Intesa PAI
E02	/	/	modifica comma 4 dell'Art. 11	Norme: Art. 11 comma 4	Intesa PAI
E03	/	/	modifica comma 6 dell'Art. 24	Norme: Art. 24 comma 6	/
E04	/	/	integrazione comma 5 dell'Art. 33 e modifica comma 6 dell'Art. 33	Norme: Art. 33 commi 5 e 6	/
E05	/	/	modifica ed integrazione comma 5 dell'Art. 35	Norme: Art. 35 comma 5	/
E06	/	/	modifica comma 1 dell'Art. 38	Norme: Art. 38 comma 1	Intesa PAI

8 Elenco elaborati di Variante specifica

La Variante specifica è costituita dai seguenti elaborati, redatti in forma cartacea e su supporto informatico:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
 - All. 1 Individuazione di sintesi delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
 - All. 2 Schede illustrative delle varianti cartografiche alle fasce fluviali;
 - All. 3 Tabella riepilogativa delle proposte di Variante ad esito dei contributi valutativi degli Enti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- NORME - Estratti articoli variati;
- VALSAT:
 - VALSAT - Rapporto Ambientale;
 - VALSAT - Sintesi non Tecnica;
 - VALSAT - Studio di Incidenza;
- CARTOGRAFIA:
 - Estratti Tavole A1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" interessate dalla Variante;
 - Estratti Tavole vR1 "Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla Variante;
 - Estratti Tavole vR2 "Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti" interessate dalla Variante.